

Comune di SANT'IPPOLITO

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

INDICE

TITOLO I– DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONI

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Oggetto e finalità

Art. 3 Individuazione degli impianti sportivi

Art. 4 Classificazione delle attività sportive

Art. 5 Distinzione degli impianti sportivi comunali

TITOLO II – CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 Destinazione d'uso degli impianti sportivi

Art. 7 Assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi

Art.8 Modalità e criteri di assegnazione in uso

Art. 9 Modalità di utilizzo

Art. 10 Rinuncia

Art. 11 Sospensione e revoca degli impianti

TITOLO III - TARIFFE

Art. 12 Determinazione tariffe

Art. 13 Modalità di pagamento

Art. 14 Concessione a titolo gratuito

TITOLO IV – CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 15 Affidamento gestione degli impianti sportivi comunali

Art. 16 Contabilità e rendiconto

Art. 17 Competenze del gestore e dell'Amministrazione Comunale

Art. 18 Corrispettivi di gestione e canoni annui

Art. 19 Assegnazione spazi degli impianti in gestione

Art. 20 Responsabilità verso terzi

Art. 21 Durata delle gestioni

Art. 22 Sfruttamento pubblicitario e divieto di subconcessione

Art. 23 Revoca

Art. 24 Funzioni di controllo

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 Codice Europeo di Etica Sportiva

Art. 26 Eventi di protezione civile

Art. 27 Rinvii

Art. 28 Norme transitorie, entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONI

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per impianto sportivo: il luogo destinato alla pratica di una o più attività sportive o motorie;
- per servizi di supporto: gli ambienti direttamente funzionali alle attività sportive o motorie ed alla presenza degli utenti, quali spogliatoi, servizi igienici e locali di pronto soccorso;
- per spazi o servizi accessori: gli spazi o servizi non direttamente funzionali alle attività sportive, accessibili agli utenti o dagli stessi fruibili (es: bar, ecc...);
- per spazio sportivo: il luogo attrezzato, all'aperto o al chiuso, dove si svolge la pratica di attività sportiva, motoria e ludico motoria liberamente fruibile dai cittadini;
- per attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, non agonistico, amatoriale o ricreativo;
- per attrezzature: i piccoli attrezzi, gli attrezzi mobili, le macchine e le attrezzature fisse e mobili per l'allenamento dell'apparato cardiovascolare e muscolare, nonché ogni altro strumento necessario allo svolgimento dell'attività sportiva;
- per assegnazione in uso: il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'uso dell'impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, nonché una palestra scolastica per lo svolgimento delle attività previste;
- per concessione in gestione: il provvedimento con il quale il Comune concede la gestione di un impianto sportivo per lo svolgimento di attività sportive.
- per corrispettivo: l'importo che l'amministrazione comunale può corrispondere all'assegnatario;
- per tariffa: la somma che l'utente deve versare all'amministrazione comunale o al gestore per l'utilizzo dell'impianto;
- per canone: l'importo che il Comune riceve dal concessionario degli impianti sportivi.
- enti sportivi dilettantistici: enti sportivi costituiti ai sensi di legge, nelle forme di cui all'art. 6 del d. lgs. 36/21 e successive modificazioni ed integrazioni, regolarmente iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS);

Articolo 2

Oggetto e finalità.

Il presente Regolamento ha per oggetto, nel rispetto delle leggi vigenti, la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da istituti scolastici, da altri Enti o da terzi.

Gli impianti sportivi comunali sono destinati all'uso pubblico e alla promozione della pratica dell'attività sportiva (agonistica e non agonistica), motoria e ricreativa. L'uso pubblico degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività nel rispetto della vigente normativa.

Il Comune riconosce e promuove il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività.

Il Comune riconosce e promuove altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti, anche in assenza di specifici impianti dedicati e tecnicamente definiti, per conseguire in particolare i seguenti obiettivi:

- a) favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi età ed abilità;
- b) promuovere la funzione educativa e sociale dello sport e del gioco;
- c) incentivare l'animazione e la vivibilità degli spazi urbani, dei parchi e degli spazi verdi.

Articolo 3

Individuazione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione da parte: delle Federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), degli Enti di promozione sportiva e delle Discipline sportive associate, degli enti sportivi dilettantistici.

L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sportivi comunali sono i seguenti:

- campo di calcio regolamentare con annessi spogliatoi in località La Palazzina (impianto omologato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Dilettanti con verbale dell'11.4.1999);
- Palazzetto dello sport comunale;

- Campetto sintetico di Sant'Ippolito sito in via Raffaello;
- Campetto da calcio di Sorbolongo;
- campetto in sintetico sito a Pian di Rose in Via Rossini.

Gli impianti sportivi realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento si intenderanno integrati nel sopra esposto elenco con delibera ricognitiva della Giunta Comunale.

Articolo 4

Classificazione delle attività sportive

Le attività che vengono svolte negli impianti sportivi comunali sono classificate nel seguente modo:

- a) attività agonistica, nella quale rientrano le attività sportive praticate sistematicamente e/o continuamente per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello sotto l'egida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, dagli enti sportivi dilettantistici nel rispetto delle regole dettate dall'ordinamento sportivo e nazionale.
- b) attività non agonistica, nella quale rientra la pratica di attività sportive definite come tali ai sensi di legge e sprovviste dei requisiti per essere considerate agonistiche;
- c) attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale: attività finalizzata al benessere psicofisico e ai corretti stili di vita, alla tutela della salute, allo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, nonché allo svolgimento di attività ricreativa;

Articolo 5

Distinzione degli impianti sportivi comunali

Le strutture sportive comunali vengono suddivise dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, in:

- A) *impianti sportivi con rilevanza economica*, sono quelli che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione e utilizzo sono potenzialmente idonei a produrre utili di gestione senza l'intervento pubblico e a coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico dal mercato;

B) *impianti sportivi privi di rilevanza economica*, sono quelli che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione e utilizzo sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione.

Per quanto riguarda gli impianti di cui al punto A) è facoltà della Giunta Comunale adottare apposito atto deliberativo con cui determinare in via prioritaria la funzione sociale di taluni impianti in termini di promozione dell'attività sportiva in favore della collettività, stabilendo elementi quali specifiche modalità di utilizzo degli spazi disponibili e piani tariffari al di sotto dei valori di mercato per l'associazionismo e per la cittadinanza, in particolare per le cosiddette "fasce deboli", ai quali il gestore dovrà attenersi. In tal caso la gestione risulterà "non a rilevanza economica".

TITOLO II

CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 6

Destinazione d'uso degli impianti sportivi

In ogni impianto sportivo è ammesso lo svolgimento delle manifestazioni o attività sportive per le quali l'impianto stesso è omologato od opportunamente attrezzato. L'Amministrazione Comunale garantirà comunque la fruibilità degli impianti sportivi comunali anche per lo svolgimento di manifestazioni ed attività non sportive, previa acquisizione da parte dei soggetti organizzatori di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative regolanti la materia. Nell'utilizzo degli impianti tutta l'utenza è tenuta al rigoroso rispetto di quanto disposto dai competenti organi in materia di omologazione e di agibilità, con particolare riferimento alla presenza di pubblico.

In ogni caso le manifestazioni e le attività sportive hanno priorità rispetto a quelle non sportive.

Articolo 7

Assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi sono assegnati in uso, in via preferenziale ad enti sportivi dilettantistici, alle Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, di allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti della disponibilità.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono assegnati in uso ai soggetti sportivi sopra menzionati e ai privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

L'assegnazione in uso degli impianti dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'assegnazione medesima, pena la revoca dell'assegnazione.

Articolo 8

Modalità e criteri di assegnazione in uso

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti, sono tenuti a presentare la domanda su modulo predisposto dalla Amministrazione Comunale nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti, previste dal vigente Regolamento. Di norma, la domanda, redatta su apposito modello A, va presentata entro il 30 giugno di ogni anno per la stagione sportiva successiva, ed entro il mese di luglio verranno stabiliti e comunicati dal Comune gli orari definitivi di utilizzo.

Le istanze di assegnazione in uso, dovranno pervenire, entro e non oltre il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale:

- per gli impianti sportivi non concessi o affidati in gestione: all'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Ippolito
- per gli impianti sportivi concessi o affidati in gestione a terzi: al gestore e per conoscenza all'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Ippolito. Il gestore curerà l'iter amministrativo e provvederà a dare comunicazione dell'esito all'ufficio Sport del Comune.

Le istanze di assegnazione pervenute dopo il citato termine non potranno modificare la programmazione effettuata e saranno valutate solo in relazione alla disponibilità di spazi negli impianti richiesti o a seguito di rinunce da parte di altri utenti.

Le istanze di assegnazione in uso per le **attività saltuarie e di breve durata** devono essere inoltrate entro e non oltre **quindici giorni** prima dell'inizio delle medesime, al gestore o al Responsabile dell'Ufficio comunale competente.

L'uso degli impianti sportivi sarà regolato mediante ripartizione del monte ore disponibile sulla base dei sotto descritti ordini di priorità:

- a) istituti scolastici;
- b) Enti sportivi dilettantistici aventi sede nel Comune di Sant'Ippolito;

- c) Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva ed Enti sportivi dilettantistici non aventi sede nel Comune di Sant'Ippolito ma che organizzano attività sportive con il significativo coinvolgimento della collettività locale;
- d) aggregazioni spontanee di cittadini non aventi finalità di lucro.

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità delle scuole cui fanno capo. A tale scopo, l'uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e Istituto scolastico cui l'impianto sportivo fa capo.

Le assegnazioni degli impianti sportivi comunali ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.

In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati, il Responsabile dell'ufficio comunale competente può stabilire limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di sport.

L'assegnazione degli impianti sportivi comunali per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze delle singole società. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, e sotto l'egida delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, nel rispetto delle norme stabilite dai citati organismi di affiliazione. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

L'orario assegnato si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente, ferma restando la possibilità di rinuncia degli spazi.

Articolo 9

Modalità di utilizzo

L'assegnatario, prima dell'inizio dell'attività, è tenuto a consegnare al gestore, o all'Ufficio Tecnico comunale l'allegato modulo "B", debitamente sottoscritto, in base al quale si impegna a:

- a) tutelare l'integrità, il decoro ed il buon funzionamento dell'impianto, nonché delle attrezzature all'interno di esso, pena la revoca dell'assegnazione;
- b) osservare e fare osservare a tutti i partecipanti all'attività sportiva e, più in generale, a tutti i presenti, nonché all'eventuale pubblico, le norme di buon comportamento, del corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti, nonché a rispettare le norme di sicurezza (tra cui, a

titolo esemplificativo, ma non esaustivo la normativa vigente in materia di dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, DAE; nonché – con riguardi agli impianti natatori - a garantire la sicurezza dei propri utenti attraverso la presenza a bordo vasca di un assistente bagnante abilitato a fornire il primo soccorso ed abilitato BLS), di igiene e di altre disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, attinenti alla tipologia dell'impianto e all'uso che ne viene fatto, pena la revoca dell'assegnazione;

c) frequentare l'impianto con abbigliamento e calzature idonee e ad imporre il medesimo comportamento a tutti i praticanti attività sportiva;

d) risarcire i danni che dovessero essere arrecati alla struttura, alle attrezzature ed ai servizi annessi, fermo restando che il legale rappresentante dell'ente o il singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, rispondono sul piano patrimoniale quale fideiussore ai sensi di legge, pena la revoca dell'assegnazione;

e) utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato assegnato in conformità alle normative tecniche e di sicurezza attinenti alla tipologia dell'impianto stesso e in conformità al regolamento comunale vigente in materia, pena la revoca dell'assegnazione;

f) vigilare sul comportamento dei fruitori dell'impianto, impegnandosi ad allontanare soggetti responsabili di comportamenti ostativi al buon funzionamento dell'impianto e al corretto svolgimento delle attività;

g) sollevare l'Amministrazione Comunale o il gestore dell'impianto da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi per danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi;

i) manlevare e garantire l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia richiesta risarcitoria, patrimoniale e/o non patrimoniale, dovesse essere formulata per fatti o comportamenti derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo comunale sopra indicato;

j) adottare, a propria cura e spese, tutte le cautele necessarie per salvaguardare la piena integrità dell'impianto e restituire l'impianto, al termine di ogni utilizzo, nelle stesse condizioni in cui esso si trovava all'inizio dell'utilizzo;

k) segnalare tempestivamente al Comune o al gestore, ogni danno alle strutture e alle attrezzature assegnate, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi comportamento e/o fatto che possa pregiudicare l'utilizzo e/o il funzionamento dell'impianto. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura;

- l) non cedere a terzi, anche solo parzialmente, gli spazi assegnati, pena la revoca dell'assegnazione;
- m) provvedere direttamente alla copertura assicurativa di tutti i partecipanti all'attività sportiva e/o ricreativa da svolgere nell'impianto, nonché di eventuale pubblico, pena la revoca dell'assegnazione;
- n) corrispondere la relativa tariffa d'uso nei tempi e con le modalità previsti nel presente regolamento, pena la revoca dell'assegnazione;
- o) rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse ritenere necessarie e opportune in relazione ai singoli impianti e al relativo utilizzo;

Il gestore è tenuto ad acquisire dagli assegnatari il citato modulo "B" e a trasmetterlo all'Ufficio Tecnico del Comune entro 30 giorni dal ricevimento.

Parimenti, nel caso di impianti sportivi non concessi in gestione, l'assegnatario dovrà trasmettere detto modulo "B" all'ufficio Sport comunale, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di assegnazione da parte dell'ufficio medesimo. In mancanza di ricevimento del modulo "B" le attività oggetto di assegnazione non potranno essere svolte.

Articolo 10

Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta a mezzo pec, al seguente indirizzo comune.santippolito@emarche.it, e con un anticipo di 10 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni trasmesse con diversa modalità o posticipate. In caso di rinuncia, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

Articolo 11

Sospensione e revoca degli impianti

L'Ufficio Tecnico del Comune può temporaneamente sospendere le assegnazioni, avvisando i soggetti interessati ove possibile con almeno dieci giorni di anticipo, qualora lo ritenesse necessario, per lo svolgimento di manifestazioni di rilevante interesse pubblico, anche non organizzate direttamente dal Comune, per l'esecuzione di improrogabili interventi di manutenzione o in caso di situazioni (anche riconducibili a condizioni climatiche avverse e/o a cause di forza maggiore) che possano pregiudicare la stabilità/agibilità delle strutture.

Le assegnazioni vengono revocate:

- a) nei casi espressamente menzionati all'articolo 8;

b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

In caso di sospensione o revoca nulla è dovuto dall'Amministrazione Comunale all'assegnatario.

In caso di revoca, l'assegnatario è tenuto al pagamento delle somme dovute fino alla data della revoca o al risarcimento di eventuali danni.

TITOLO III TARIFFE

Articolo 12

Determinazione tariffe

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari, il pagamento delle tariffe che sono determinate e aggiornate dalla Giunta Comunale.

Le tariffe vengono diversificate in base alla classificazione delle attività sportive, al livello dei singoli impianti, al costo di gestione dei medesimi, alle tipologie di utilizzo da parte degli utenti ed all'intento di favorire particolarmente l'accesso ai giovani e alle fasce deboli.

Qualora dovesse essere consentito l'utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive, la tariffa dovrà essere adeguatamente maggiorata.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile una tabella indicante le tariffe vigenti.

Articolo 13

Modalità di pagamento

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in gestione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al gestore; negli altri casi al Comune. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.

Le tariffe riferite alle attività occasionali ed alle manifestazioni di breve durata, dovranno essere corrisposte anticipatamente in un'unica soluzione.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

L'uso degli impianti è concesso a titolo gratuito per le attività rivolte a soggetti diversamente abili che non prevedano quote d'iscrizione ed alle scuole dell'obbligo cittadine che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e compatibilmente con le attività già programmate, per lo svolgimento di attività sportive didattiche.

E' fatto assoluto divieto al gestore di praticare alcun tipo di tariffa che non sia stata determinata dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 14

Concessione a titolo gratuito

L'Amministrazione Comunale può concedere a titolo gratuito, l'utilizzo degli impianti comunali, qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- a) manifestazioni ed attività di particolare rilievo internazionale e nazionale;
- b) manifestazioni ed attività con particolari riflessi per la promozione dello sport giovanile e di cittadinanza /o dell'immagine del Comune e delle sue peculiarità;
- c) manifestazioni ed attività aventi finalità benefiche;

TITOLO IV

CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 15

Affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

Fatta salva la gestione diretta, il Comune può gestire i propri impianti sportivi in forma indiretta, ai sensi delle vigenti normative.

Restano escluse dall'uso degli impianti, come previsto dal comma 6 dell'art. 19 della Legge Regionale n. 5/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le società ed associazioni sportive che, pur avendone l'obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

Tenuto conto della distinzione di cui all'art.5 del presente regolamento, con riferimento alla rilevanza economica o meno degli impianti sportivi, possono essere individuate le seguenti modalità di gestione degli impianti sportivi:

1) impianti sportivi con rilevanza economica

La gestione degli impianti sportivi aventi rilevanza economica deve essere qualificata come "concessione di servizi" e va affidata secondo una procedura ad evidenza pubblica ai sensi di legge. La concessione di servizi è costituita da un contratto a titolo oneroso tra il Comune ed un soggetto terzo per la gestione di servizi, riconoscendo a titolo di corrispettivo il diritto di gestire i servizi oggetto della convenzione o tale diritto accompagnato da un eventuale

contributo, con assunzione in capo al gestore del rischio operativo legato alla gestione dei servizi stessi.

Tale tipologia di gestione si caratterizza per essere in grado di produrre utili ed idonea a coprire i costi di gestione.

La redditività deve essere valutata caso per caso, con riferimento, tra l'altro, alla soluzione organizzativa prescelta dall'Ente per soddisfare i bisogni della collettività, alle specifiche modalità di gestione, ai costi ed oneri di manutenzione ordinaria, alla struttura tariffaria per l'utenza, alla praticabilità di altre attività.

Il concessionario deve:

- assicurare la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi necessari a mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.
- consentire l'accesso e l'uso gratuito degli impianti alle scuole e adempiere ogni altra prescrizione inerente l'accesso o la concessione di agevolazioni tariffarie, eventualmente prevista nell'atto di concessione e derivante da provvedimenti del Comune;
- pagare tutte le utenze, i consumi e il canone;
- comunicare al responsabile dell'ufficio Sport del Comune eventuali difformità esistenti fra le assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti;
- comunicare, prima dell'inizio dell'anno sportivo, la corsistica, le attività programmate per le singole discipline e gli orari, nonché relazionare, al termine dell'anno sportivo, in merito alle attività realizzate, ai risultati ottenuti, alla partecipazione alle attività svolte in termini numerici e di tipologia di utenti.

Al concessionario spetta:

- l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il comune conceda la disponibilità, con i vincoli, e le eventuali limitazioni disposte nell'atto di concessione;
- la gestione del bar o punto ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto, se previsto nell'atto di concessione.

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune.

2) impianti sportivi privi di rilevanza economica

La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica è affidata mediante appalto di servizi. Detta gestione è affidata in via preferenziale agli Enti sportivi dilettantistici, Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate.

La scelta del gestore si effettua secondo le procedure di selezione previste dalle normative vigenti in materia. La Giunta definisce con proprio atto i criteri con cui scegliere i concessionari, tenendo conto nell'assegnazione dei punteggi, delle seguenti priorità:

- a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticate;
- b) esperienza nella gestione degli impianti sportivi pubblici;
- c) qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori;
- d) livello di attività svolta;
- e) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

Il Comune può individuare ulteriori elementi di valutazione, anche con riferimento all'economicità di gestione ed alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate, con particolare riferimento ad eventuali agevolazioni in favore di fasce deboli della popolazione e di giovani.

Il totale dei valori assegnati per tali ulteriori elementi di valutazione, non potrà superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti gli elementi individuati. In ogni caso ai requisiti di

partecipazione ed agli elementi di valutazione saranno attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro ed adeguatamente pubblicizzati nel bando, in sede di gara.

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune.

Tale fattispecie si caratterizza, altresì, per l'assenza di rischio operativo in capo al gestore.

Tra l'Amministrazione comunale e il gestore va sottoscritta apposita convenzione.

Art. 16

Contabilità e rendiconto

Per tutti gli impianti dati in gestione a terzi, questi ultimi dovranno presentare rendiconto annuale comprensivo di:

- spese (a titolo esemplificativo ma non esaustivo le quote di tesseramento ed affiliazione, le utenze, i canoni, le retribuzioni corrisposte al personale e, in generale, tutti i costi sostenuti durante e per lo svolgimento dell'attività sportiva);

- entrate relative alla gestione dell'impianto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le quote di frequenza ai corsi/attività sportive, le quote di tesseramento, i proventi ricevuti dagli sponsor e derivanti dalle attività commerciali, nonché in generale tutte le entrate percepite durante e dallo svolgimento dell'attività sportiva).

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione svolti nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmati da effettuarsi nell'anno successivo.

Articolo 17

Competenze del gestore e dell'Amministrazione Comunale

Sono posti a carico del gestore i seguenti oneri: apertura e chiusura dell'impianto, custodia, sorveglianza, adeguata pulizia, spese di funzionamento (energia elettrica, acqua, gas, tassa igiene ambientale, telefono, prodotti per pulizia) e le spese per la manutenzione ordinaria.

Il gestore può utilizzare personale proprio (anche volontario) o personale esterno esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale dalla corresponsione di alcun onere economico e impegnandosi a garantire adeguata copertura assicurativa al personale.

Sono posti a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla straordinaria manutenzione e di quelli ritenuti formalmente indispensabili per la funzionalità e per l'utilizzo a cui gli impianti sono destinati.

In ogni caso la ripartizione delle spese sarà dettagliata nelle convenzioni che saranno sottoscritte con i gestori.

Articolo 18

Corrispettivi di gestione e canoni annui

Per le gestioni degli impianti sportivi aventi rilevanza economica non è prevista l'erogazione di alcun corrispettivo in favore del gestore, fatto salvo l'eventuale contributo ai sensi di legge. Per le gestioni degli impianti sportivi privi di rilevanza economica l'Amministrazione Comunale potrà erogare ai gestori, per tutta la durata delle relative convenzioni, un corrispettivo/contributo finanziario ai sensi di legge, determinato anche sulla base delle risorse economiche disponibili a bilancio.

Per i gestori di cui all'art. 12 punto 1) l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter prevedere un canone annuo che, nel caso, dovrà essere corrisposto improrogabilmente entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della fattura da parte del Comune, tenuto conto dello sfruttamento economico dell'impianto e delle relative attrezzature di proprietà comunale.

Gli importi del canone sono determinati e/o modificati dalla Giunta Comunale.

Articolo 19

Assegnazione spazi degli impianti in gestione

Gli spazi degli impianti concessi in gestione sono assegnati dal gestore, sulla base di quanto stabilito nei precedenti artt. 7,8,9.

E' concedibile al gestore, per lo svolgimento dell'attività sportiva istituzionale dei propri associati almeno il 25% del monte ore disponibile su base settimanale, al netto dei giorni del fine settimana storicamente dedicati allo svolgimento di partite, tornei e manifestazioni.

Per la definizione della percentuale degli spazi spettante al soggetto gestore, il Comune si baserà sul numero degli associati residenti sul territorio comunale che svolgeranno attività sportiva nell'impianto concesso in gestione e sulle istanze di utilizzo pervenute da altri soggetti. Negli spazi non spettanti, i gestori sono tenuti a garantire la fruizione degli impianti ai soggetti che ne faranno richiesta in ognuna delle fasce giornaliere (mattino,pomeriggio,sera), fermo restando che gli spazi non assegnati per mancanza di istanze, saranno da considerare concessi al gestore.

Lo schema della ripartizione oraria settimanale per ogni stagione sportiva potrà essere presentato a decorrere **dal 1 luglio** e improrogabilmente non oltre **il 15 agosto** di ogni anno all'Ufficio Tecnico comunale, che provvederà alla verifica della sua regolarità ed alla sua approvazione. Lo schema avrà validità solo una volta approvato dal suddetto Ufficio, che in caso di controversie avrà la facoltà di applicare lo schema orario dallo stesso ritenuto più congruo.

Nel caso di attività e/o di manifestazioni saltuarie di breve durata, o comunque non stagionali, prima di rilasciare la relativa assegnazione, o di esprimere il relativo diniego, i gestori dovranno preventivamente acquisire il nulla osta da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, in mancanza del quale le attività e/o le manifestazioni saranno da intendersi non autorizzate. Negli impianti ove sia strutturalmente possibile, il gestore può adibire uno o più spazi per lo sviluppo ed il coordinamento delle proprie attività organizzative e di gestione, purché non venga arrecato alcun pregiudizio al normale svolgimento della pratica sportiva dell'utenza.

Articolo 20

Responsabilità verso terzi

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione stipulata con il gestore. Il gestore è tenuto a richiedere ai fruitori dell'impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi.

Articolo 21

Durata della gestione

La durata della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica è stabilita in conformità alle previsioni del Codice dei Contratti, tenuto conto della valutazione del piano economico finanziario. E' esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito della concessione.

La gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica, di norma, ha la durata di anni 5 (cinque) Tale durata può essere rinnovata per un periodo massimo di ulteriori anni 5 (cinque), ripetendo gli stessi servizi del periodo precedente e previa espressa previsione indicata nel bando per l'affidamento.

Detto rinnovo dovrà essere debitamente formalizzato con la sottoscrizione di una nuova convenzione.

E' garantito il recesso unilaterale da parte dell'Amministrazione comunale per mutate e giustificate esigenze ed interessi di ordine pubblico da tutelare.

Alla scadenza della gestione, il gestore non potrà mai pretendere indennizzi, rimborsi ovvero avanzare qualsiasi tipo di rivalsa comunque denominata per gli interventi di valorizzazione attuati sull'impianto. Tutto quanto realizzato dal gestore, incluse le opere di miglioria, resterà

acquisito alla proprietà del Comune laddove non possa essere rimosso senza arrecare pregiudizio alcuno all'impianto.

Articolo 22

Sfruttamento pubblicitario e divieto di subconcessione

Il gestore è autorizzato ad installare materiale promo pubblicitario all'interno dell'impianto affidato a condizione che l'esposizione del materiale medesimo venga effettuata nel pieno rispetto di tutte le vigenti normative regolanti la materia. Tutte le imposte di pubblicità sono a carico del gestore. I materiali promo pubblicitari potranno essere esposti unicamente per il periodo della gestione/assegnazione in uso dell'impianto, dopodiché dovranno essere rimossi a cura dei richiedenti.

E' fatto divieto al gestore di trasferire a terzi la gestione dell'impianto oggetto della convenzione e/o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione stessa. E' data facoltà al gestore di cedere, per un periodo massimo pari alla durata dell'affidamento in gestione, solo i servizi/esercizi connessi all'attività sportiva espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale e nel pieno rispetto di tutte le vigenti normative regolanti la materia.

Articolo 23

Revoca

Sono considerati motivi di revoca della concessione di gestione:

- a) reiterate ed accertate mancanze o negligenze nel funzionamento e nella manutenzione degli impianti;
- b) stato di morosità nel pagamento di canoni e/o utenze, tariffe d'uso, inteso quale ritardo nel pagamento superiore a mesi 6 (sei) dalla scadenza stabilita improrogabilmente per il pagamento;
- c) applicazione di tariffe non preventivamente determinate o autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- d) mancato rispetto delle modalità di assegnazione degli spazi;
- e) violazioni delle norme contenute nel presente regolamento;
- f) mancata custodia degli impianti ed annesse attrezzature e servizi negli orari di apertura;
- g) mancata ed ingiustificata effettuazione di quanto previsto nell'eventuale provvedimento di rinnovo della convenzione;

- h) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in modo da arrecare pregiudizio alla funzionalità e alla conservazione degli impianti;
- i) mancata ed ingiustificata esecuzione delle prestazioni a proprio carico;
- l) mancato ripristino dello stato dei luoghi danneggiati per cause ascrivibili al gestore e/o a terzi e mancata corresponsione del risarcimento dovuto.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di revocare la gestione di un impianto in caso di conclamate cause di forza maggiore.

Articolo 24

Funzioni di controllo

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare e controllare periodicamente e/o in qualsiasi momento, anche attraverso sopralluoghi presso gli impianti, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni, secondo le modalità previste nelle stesse.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25

Codice Europeo di Etica Sportiva

Il Comune di Sant'Ippolito aderisce al Codice Europeo di Etica Sportiva approvato dai Ministri Europei responsabili per lo sport riuniti nella loro 7^a conferenza dal 13 al 15 maggio 1992, condividendone i principi ispiratori e impegnandosi a divulgarne i valori. Qualora venissero ripetutamente accertati nell'operato delle associazioni nonché dell'utenza in generale comportamenti e/o azioni in palese contrasto con i contenuti etici e di fairplay del Codice, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di revocare l'atto di concessione della gestione e/o di assegnazione in uso dell'impianto.

Articolo 26

Eventi di protezione civile

In caso di calamità naturali e/o di grandi eventi che richiedessero l'immediata disponibilità di spazi pubblici per fronteggiare situazioni inerenti la protezione civile, tutti gli impianti potranno essere utilizzati, senza preavviso alcuno e senza che né gestore né utenza possa pretendere nessun tipo di indennizzo, rimborso o rivalsa.

Articolo 27

Rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e regolamento applicabile in materia.

Articolo 28

Norme transitorie, entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo online del Comune.

Le convenzioni tra il Comune e i soggetti affidatari delle gestioni degli impianti sportivi comunali, stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano valide fino alla scadenza prevista nelle convenzioni stesse, alle condizioni ivi previste.